

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA

Stefano Baccharini Presidente
Silvestro Maria Russo Componente
Giulia Ferrari Componente - Estensore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7239/05, proposto dalla soc. Gela J.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella, Andrea Scuderi, Ignazio Scuderi e Mario Michele Giarrusso e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII n. 396, presso lo studio dell'avv. Antonio Giuffrida

contro

la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo il Roma, via Po n. 9,
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2 è elettivamente domiciliato,
la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio,

2082/05
N. Reg.Sent.

Anno 2005

N. 7239 Reg.Ric.

Anno 2005



Ferrari

la Commissione di Appello Vigilanza Società di Calcio, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio, nonché

nei confronti

della soc. A.C. JuveStabia, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio, con

l'intervento ad adiuvandum

del Comune di Gela, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Michele Giarrusso e Antonio Giuffrida e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Gregorio VII n. 396,

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento della Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) del 7 luglio 2005, con il quale è stato espresso parere negativo all'iscrizione del Gela J.T. s.r.l. al campionato di calcio della Serie C1 per la stagione sportiva 2005/2006; del successivo parere della Commissione di Appello per la Vigilanza delle Società di Calcio (Co.A.Vi.So.C.), allegato in estratto al provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 15 luglio 2005, n. 18/A, con il quale, nonostante sia stata rilevata l'insussistenza della maggior parte delle contestazioni poste a fondamento del parere negativo della Co.Vi.So.C., si esprime comunque parere sfavorevole all'iscrizione della Gela J.T. s.r.l. al suddetto campionato; del provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio del 15 luglio 2005 n. 18/A, con il quale è stata deliberata la non iscrizione del Gela J.T. s.r.l. al campionato

Ferraro

della serie C1 per la stagione sportiva 2005/2006; del provvedimento della Camera per la Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del 26 luglio 2005, adottato nel procedimento n. 851 del 18 luglio 2005, con il quale è stato confermato, con altre motivazioni, il diniego di iscrizione del Gela J.T. s.r.l. al campionato della Serie C1 per la stagione sportiva 2005/2006; di qualsiasi altro atto presupposto e/o conseguente, e/o direttamente e/o indirettamente connesso agli atti sopra impugnati e/o con gli stessi in rapporto di correlazione, ivi compresi tutti quelli indicati nelle esposizioni che seguono, ancorché qui non analiticamente elencati, in particolare i C.U. F.I.G.C. n. 162/A del 31 gennaio 2005 e n. 189/A del 15 marzo 2005 ed il provvedimento con il quale è stato approvato il Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico del 2005; nonché di ogni provvedimento federale e/o della Lega Nazionale Professionisti che riguardi sia la composizione del Campionato Nazionale di Serie C1 per la stagione sportiva 2005/2006, sia la redazione dei relativi calendari per la disputa delle gare, nonché

per il risarcimento

dei danni consequenziali cagionati dai provvedimenti impugnati che non dovessero trovare integrale riparazione dalla concessione delle misure cautelari più idonee e dal conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Naziona-

Ferrari

le Italiano (C.O.N.I.):

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.);

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* del Comune di Gela;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 2 agosto 2005 il magistrato dott.ssa Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva degli atti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205, e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 29 luglio 2005 la Gela J.T. s.r.l. impugna gli atti in epigrafe indicati e ne chiede l'annullamento.

Espone, in fatto, di essere una società affiliata alla Federazione Gioco Calcio Italiana (F.I.G.C.) e di aver partecipato al campionato professionisti, Serie C2 del 2004/2005, collocandosi al terzo posto, vincendo i successivi play-off e quindi conseguendo la promozione ed il titolo sportivo per la partecipazione al campionato di calcio della Serie C1 2005/2006. Ha presentato quindi domanda di iscrizione al campionato della serie C1 per l'anno 2005/2006. La Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) però, con provvedi-

Ferrari

mento n. 4674.04/GC del 7 luglio 2005 ha espresso parere negativo, avendo riscontrato il mancato possesso, in capo alla società, di alcuni requisiti previsti per l'ammissione ai campionati professionistici 2005/2006.

In particolare, avrebbe riscontrato: a) il mancato pagamento, entro il 30 giugno 2005, dei debiti nei confronti dell'Erario; b) il mancato pagamento, entro lo stesso 30 giugno 2005, dei debiti nei confronti degli Enti previdenziali; c) il mancato deposito, entro il termine del 23 giugno 2005, delle dichiarazioni liberatorie dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, attestanti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti alla data del 31 marzo 2005; d) il mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 92.657,00; e) il mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2482 *ter* cod. civ., come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2005.

La ricorrente ha proposto reclamo innanzi alla Commissione di Appello per la Vigilanza delle Società di Calcio (Co.A.Vi.So.C.), rappresentando che: a) per le dichiarazioni liberatorie di tesserati e dipendenti era in qualche caso ancora pendente la controversia arbitrale avanti al collegio competente; b) il 30 giugno 2005 l'E.N.P.A.L.S. aveva concesso alla società ricorrente una rateizzazione quinquennale dei debiti, in ordine ai quali era già stato effettuato un versamento di € 69.621,00; c) con provvedimento del 30 giugno 2005 l'Agenzia delle entrate, riscontrando l'istanza di rateizzazione dei ruoli pendenti presentata dalla società ricorrente, ne ha di-

Ferrari

sposto l'immediata sospensione (nelle more della fissazione dei nuovi termini di scadenza); d) i nuovi soci della Gela J.T. s.r.l. avevano effettuato un versamento pari a € 100.000,00 al fine di ripianare i debiti e ricostituire il capitale sociale.

La Co.A.Vi.So.C., pur avendo preso atto di quanto dichiarato dalla ricorrente, ha confermato il parere negativo all'iscrizione in campionato perché "la sospensiva del credito erariale non corrisponde ad un accordo con l'Erario e quindi il relativo debito scaduto permane".

La società ricorrente si è quindi rivolta alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport la quale, con il provvedimento del 26 luglio 2005, ha respinto il reclamo e confermato la delibera di non ammissione sotto il duplice rilievo che: a) la sospensione della riscossione dei crediti tributari da parte dell'Agenzia delle entrate non ha fatto venire meno il debito, che alla data del 30 giugno 2005 doveva ritenersi sempre scaduto, atteso che il provvedimento concessivo della dilazione è stato adottato solo il successivo 18 luglio 2005; b) la società non ha documentato di aver deliberato l'azzeramento del capitale, il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale stesso al minimo legale, ai sensi dell'art. 2482 *ter* cod. civ., avendo i versamenti effettuati dai soci semplicemente ripianato la carenza del patrimonio rilevata dagli uffici tecnici della F.I.G.C..

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) *Violazione e falsa applicazione del Comunicato Ufficiale n. 189/A del 15 marzo 2005, degli artt. 19 D.P.R. n. 602 del 1973 e 1165 cod. civ. - Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza - Ec-*

Ferrari

cesso di potere per manifesta ingiustizia e difetto dei presupposti. Il provvedimento impugnato si basa su erronei presupposti.

Non è innanzi tutto vero che, alla data del 30 giugno 2005, la ricorrente avesse debiti scaduti al 31 marzo 2005 con l'Erario. Ciò in quanto il 29 giugno 2005, con nove istanze sottoscritte dal Sindaco di Gela, che ne curava l'amministrazione, aveva richiesto all'Agenzia delle entrate la rateizzazione in sessanta rate delle diverse partite pendenti a ruolo, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 602 del 1973. L'Agenzia delle entrate, con nota del 30 giugno 2005, ha comunicato l'avvenuta sospensione delle partite a ruolo, impedendo quindi che tale debito potesse scadere. Con successivo provvedimento del 18 luglio 2005 ha disposto la rateizzazione dello stesso debito, con decorrenza 29 giugno 2005. In ogni caso, già il deposito del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2005 entro il termine dello stesso 30 giugno 2005, previsto da punto 7 del C.U. 189/A, costituisce comunque documentazione idonea a comprovare l'avvenuta risoluzione del debito con l'erario.

Anche l'ulteriore motivo addotto dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato a supporto della propria decisione (e cioè il non avere la ricorrente "documentato di aver deliberato l'azzeramento del capitale, il ripianamento delle perdite e la ricostruzione del capitale stesso al minimo legale, ai sensi dell'art. 2482 *ter* cod. civ., avendo i versamenti effettuati dai soci semplicemente ripianato la carenza del patrimonio rilevata dagli uffici tecnici della FIGC") è erroneo. L'art. 85 delle Norme Organiche Interne Federali (NOIF), con riferimento ai

Ferrari

requisiti economici per l'iscrizione, individua il parametro PA, che consiste nel rapporto tra il patrimonio netto contabile e l'attivo patrimoniale, ed il parametro PD, relativo al rapporto tra patrimonio netto contabile e diritti pluriennali alla prestazione dei calciatori. A proposito di tali parametri il CU 189/A prevedeva che i soggetti richiedenti l'iscrizione devono "aver ripianato nei termini sotto indicati l'eventuale carenza dei parametri PA e PD di cui all'art. 85 NOIF, riferita al 31 marzo 2005, che verrà contestata dalla Co.Vi.So.C. entro il 20 maggio 2005, individuando altresì tra i criteri per ripianare detta carenza l'incremento dei mezzi propri da effettuarsi "con versamento in conto futuro aumento di capitale irreversibile entro il termine del 5 luglio 2005". Nel caso concreto la Co.Vi.So.C. ha contestato alla ricorrente una presunta carenza patrimoniale pari a € 92.000.00, alla quale hanno posto rimedio i nuovi soci con il versamento di € 100.000,00 a titolo di somme infruttifere in conto aumento del capitale sociale. I soci, quindi, non solo hanno integralmente ripianato la carenza patrimoniale, ma hanno costituito le risorse finanziarie necessarie alla reintegrazione del capitale sociale, in misura superiore ai limiti minimi previsti dal codice civile.

b) *Subordinata violazione dell'art. 2482 ter cod. civ. - Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta nonché di manifesta ingiustizia - Difetto di motivazione.* L'art. 2482 ter cod. civ., che attiene alla riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, è stato erroneamente richiamato nel provvedimento impugnato, essendo indubbio che, nel caso in esame, le perdite sono state intera-

F. B. C.

mente ripianate dai soci mediante versamento in contanti.

In via gradata, deve ritenersi comunque illegittimo il punto 5, lett. b), CU 189/A, per violazione dell'art. 2482 *ter* cod. civ., non potendosi individuare le perdite ai fini dell'applicazione di tale norma sulla base di una semplice situazione contabile al 31 marzo 2005.

c) *Violazione art. 3 D.L. n. 220 del 2004.* L'art. 3 del Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del 2005, nella parte in cui definisce "irrituale" il lodo della Camera arbitrale, viola l'art. 3 D.L. 19 agosto 2004 n. 220, ove sia inteso nel senso di precludere la sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.

d) *Subordinata illegittimità per violazione dei principi di proporzionalità, libertà di iniziativa economica ed illogicità - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Illegittimità derivata.* In via gradata si impugnano i C.U. 162/A e 189/A del 2005, nella parte in cui prevedono che le società richiedenti l'iscrizione al Campionato 2005/2006 devono comprovare la regolarizzazione dei debiti nei confronti dell'erario maturati al 31 marzo 2005 entro il termine del 30 giugno 2005 qualificato dalla stessa disposizione come avente natura "perentoria". Ciò in quanto la verifica dei parametri necessari all'iscrizione attiene alla sfera dell'interesse pubblico alla correttezza del campionato e può certamente essere soddisfatto entro un termine più lungo di quello del 30 giugno 2005.

3. Si è costituito in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

F. Tano

4. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.
5. La controinteressata soc. A.C. JuveStabia non si è costituito in giudizio.
6. Si è costituito con atto di intervento *ad adiuvandum* il Comune di Gela, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
7. Alla camera di consiglio del 2 agosto 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), non essendo a questi imputabile alcuno degli atti impugnati. Ed invero, l'art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. configura la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport non già come un organo amministrativo, ma come un organo arbitrale, rispettoso dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio; a ciò si aggiunga che l'art. 20 del regolamento della Camera significativamente precisa che "il lodo è imputabile esclusivamente all'organo arbitrale. In nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I." (T.A.R. Lazio, III Sez., 7 aprile 2005 n. 2571).
2. La natura di organo arbitrale e non amministrativo della Camera di Conciliazione e di Arbitrato rende inammissibile anche la sua evocazione in giudizio.
3. Come esposto in narrativa, la ricorrente impugna la mancata am-

Ferrari

missione ai campionati professionisti di Serie C1 della stagione sportiva 2005/2006, perché non avrebbe ripianato i propri debiti né con l'Erario né con gli Enti previdenziali.

Al fine del decidere è opportuno individuare nei loro esatti contenuti sia la materia del contendere sia gli spazi che, in relazione ad essa, il vigente ordinamento riserva al sindacato del giudice della legittimità.

La ricorrente società ha impugnato innanzi a questo Tribunale sia il lodo emesso in data 26 luglio 2005, su sua istanza, dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, sia la delibera adottata in data 15 luglio 2005 dal Consiglio federale con la quale, in dichiarata adesione al parere reso dal Co.A.Vi.So.C., è stata disposta la non ammissione della società ricorrente al campionato di Serie C1. Detta delibera costituisce l'atto di base sul quale la ricorrente ha chiesto l'intervento annullatorio del Collegio Arbitrale, da estendersi anche ai pareri resi dal Co.Vi.So.C. e dal Co.A.Vi.So.C..

4. Per quanto attiene ai limiti che il sindacato del giudice della legittimità incontra quando è chiamato a pronunciare sul *decisum* della Camera di conciliazione il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni alle quali la Sezione è pervenuta in una recente occasione (T.A.R. Lazio, III Sez., 7 aprile 2005 n. 2571). La decisione della Camera di conciliazione - si è detto - costituisce un arbitrato irrituale avente, come tale, natura contrattuale ed impugnabile solo per incapacità delle parti o degli arbitri, violenza, dolo, eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto ed errore sostanziale o essen-

Handwritten signature or mark.

ziale di cui agli artt. 1428 e 1429 cod. civ., per quest'ultimo intendendosi quello che attiene alla formazione della volontà degli arbitri e che ricorre quando questi ultimi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà (vale a dire non abbiano preso visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposto altri inesistenti ovvero abbiano dato come contestati fatti pacifici e viceversa), restando per contro esclusa ogni forma di impugnativa per errore di giudizio e di diritto (T.A.R. Piemonte, II Sez., 18 marzo 1999 n. 139 e 4 febbraio 1999 n. 58).

Visti gli atti di causa il Collegio rileva che non è questa la situazione che ricorre nel caso in esame né nei confronti del lodo della Camera arbitrale la ricorrente deduce censure intese a denunciare vizi sui quali è consentito al giudice amministrativo di esercitare il proprio sindacato.

Per questa parte (primo e secondo motivo) il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Peraltro, detta declaratoria non sarebbe stata in grado di danneggiare la ricorrente società ove questa non si fosse limitata a richiamare, nell'epigrafe del ricorso, tra gli atti impugnati, anche il provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio del 15 luglio 2005 n. 18/A e i presupposti pareri della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C. ma avesse rivolto contro gli stessi specifici motivi di gravame. E' infatti inammissibile il ricorso nel quale avverso l'atto impugnato non sono proposte censure o queste sono talmente generiche da impedire al giudice di comprendere effettivamente le ra-

Gravame

gioni che si è inteso far valere (Cons. Stato, VI Sez., 14 gennaio 1993 n. 24, IV Sez., 7 dicembre 1988 n. 927; T.A.R. Marche 14 gennaio 2000 n. 5 e T.A.R. Valle d'Aosta 16 aprile 1999 n. 20).

La riprova che la società ricorrente abbia ritenuto che l'unico atto da censurare fosse il lodo della Camera Arbitrale è nel terzo motivo di gravame, con il quale censura la natura "irrituale" attribuita a detto lodo, natura che, inibendo su quest'ultimo il sindacato del giudice amministrativo, priverebbe di qualsiasi tutela giurisdizionale le società calcistiche, costrette ad adire i soli organi di giustizia sportiva per chiedere l'annullamento del provvedimento di mancata ammissione al campionato.

Il ricorso è dunque inammissibile anche sotto questo ulteriore profilo.

5. In ogni caso, quand'anche si potesse prescindere dai suddetti profili di inammissibilità ed esaminare il merito del ricorso estendendo il primo motivo di gravame anche alla delibera della Federazione, lo stesso dovrebbe essere respinto per palese infondatezza dei motivi di doglianza con esso dedotti.

Ed invero è documentato, e neppure contestato, che il provvedimento con il quale l'Agenzia delle entrate ha accolto l'istanza della società ricorrente di rateizzazione del debito erariale risale al 18 luglio 2005 ed è stato quindi adottato in data successiva a quella (14 luglio 2005) in cui il Co.A.So.Vi.C. aveva proceduto all'esame del suo reclamo avverso da determinazione del Co.Vi.So.C..

Data la premessa, la conseguenza è duplice:

a) necessariamente e, quindi, legittimamente l'organo consultivo di

Fendi

secondo grado ha limitato il proprio esame ai documenti di cui poteva disporre al momento in cui esprimeva il parere di competenza;

b) del pari necessariamente e, quindi, legittimamente il Consiglio Federale ha assunto a base della propria determinazione, adottata in data 15 luglio 2005, il succitato parere dell'organo consultivo.

In sintesi, nessun rilievo può essere mosso a detto organo e al Consiglio Federale per essersi determinati sulla base dei documenti esistenti al momento in cui pronunciavano sull'istanza della società ricorrente.

6. Il terzo motivo di ricorso è invece privo di pregio.

Come già chiarito *sub* 4) le disposizioni dettate dall'ordinamento sportivo che, anche con il ricorso al "vincolo di giustizia", intende imporre il rispetto delle norme vigenti nel proprio interno ai tesserati, non sono tali da elidere la possibilità di chiedere la tutela delle proprie ragioni dinanzi al giudice naturale, essendo comunque consentito il sindacato giurisdizionale sugli atti della Federazione, in conformità degli artt. 24 e 113 della Costituzione, che sanciscono i principi fondamentali della tutelabilità piena ed incondizionata dei diritti ed interessi legittimi.

7. Inammissibile per difetto di interesse è invece il quarto motivo, volto a censurare i C.U. 162/A e 189/A del 2005, nella parte in cui prevedono che le società richiedenti l'iscrizione al Campionato 2005/2006 devono comprovare la regolarizzazione dei debiti nei confronti dell'erario maturati al 31 marzo 2005 entro il termine "perentorio" del 30 giugno 2005. Risulta infatti dalla parte motiva del lodo ar-

Ferrari

bitrale del 26 luglio 2005 che la Co.A.Vi.So.C. in considerazione delle peculiari circostanze del caso concreto, ha ritenuto di poter eccezionalmente considerare ammissibile il perfezionamento degli adempimenti, da assolvere entro il 30 giugno, entro un termine successivo, da individuarsi in quello (12 luglio 2005) previsto dal cit. C.U. n. 189/A per la presentazione del reclamo alla stessa Commissione avverso la mancata ammissione al campionato di Serie C1. Nessuno danno ha quindi ricevuto la ricorrente dall'impugnata previsione dei C.U. 162/A e 189/A del 2005, non essendo stato ad essa applicato il termine perentorio del 30 giugno 2005 dagli stessi previsto.

8. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsi l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -

SEZIONE TERZA

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dalla Gela J.T. s.r.l., previa estromissione dal giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e della Camera di Conciliazione e di Arbitrato, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Fanci

strativa.

Così deciso in Roma, addì 2 agosto 2005, dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE

TERZA

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:


Stefano Baccharini

Presidente


Giulia Ferrari

Componente - Estensore

IL PRESIDENTE




L'ESTENSORE



SEGRETERIO

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

~~L. 2.8.60.2005~~



SEGRETERIO DI SEZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III^a

Addì ~~2.8.60.2005~~ copia conforme
alla presente è stata trasmessa al

.....
a norma dell'art. 67 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1997 n. 642.



1997 n. 642.

SEGRETERIO

SEGRETERIO